

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 - art. 208 - Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-441 del 29/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DEL "GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI", DA IMPIEGARSI A FINI AGRONOMICI SECONDO LE SPECIFICHE DI CUI AL D. LGS. N. 75/2010 E S.M.I. UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA – LOC. CÀ MORTA SOTTO.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 210 del 18/10/2013 con la quale è stata espressa, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 9/1999 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, a favore della ditta SERECO Srl la valutazione d'impatto ambientale positiva per l'intervento relativo ad un impianto di produzione fertilizzanti, mediante il trattamento/recupero di rifiuti speciali (fanghi di depurazione), ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto. Si precisa che nella VIA erano compresi tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione (fino al 28/02/2019) dell'impianto ed anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi di acque reflue domestiche;
- D.D. 08/05/2014, n. 868, con la quale la Provincia di Piacenza ha volturato alla ditta Agrosistemi S.r.l. il provvedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- D.D. 11/03/2015, n. 482, della Provincia di Piacenza e provvedimento della SAC dell'Arpae di Piacenza DET-AMB-2017-247 del 19/01/2017 di modifica dell'autorizzazione di cui sopra;
- istanza presentata dalla ditta AGROSISTEMI S.r.l. con nota del 04/07/2018 (assunta al prot. Arpae n. 10935 in data 11/07/2018), successivamente integrata con lettera del 30/11/2018 - prot. LP/G/04/2018 (assunta al prot. Arpae n. 18567 in pari data), per il rinnovo dell'autorizzazione in argomento. Nella documentazione prodotta a corredo di tale istanza veniva dichiarato di aver preso visione della recente delibera di Giunta Regionale n. 1776 del 22/10/2018 (disposizioni inerenti all'utilizzo agricolo sui suoli della Regione Emilia Romagna) e conseguentemente, in

adeguamento alla delibera stessa, si chiedeva di eliminare alcuni codici CER dei rifiuti tra quelli in precedenza autorizzati ed ora non più utilizzabili (CER 010413, 060314, 060503, 060603, 061101, 100105, 100107, 100324, 101210) e di inserire i nuovi codici CER 030311 e 190899;

- nota prot. n. 2019/0002099 del 09/01/2019 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato *"di non avere osservazioni di particolare rilievo da esprimere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione di cui trattasi. Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza"*

Considerato che l'apposita conferenza di servizi, riunitasi in data 07/11/2018 e 10/01/2019 (seduta finale), ha espresso parere favorevole sull'istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione G.P. n. 210 del 18/10/2013 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni già contenute nella medesima autorizzazione come riportate a verbale e con alcuni aggiornamenti/adequamenti suggeriti dalla conferenza medesima;

Avuto presente che la ditta Agrosistemi S.r.l. risulta iscritta dalla Prefettura di Piacenza al n. n. 6044 in data 20/02/2018, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 (cosiddetta WHITE LIST);

Visto il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra descritto, che vi sono le condizioni per assumere il provvedimento richiesto per il rinnovo con modifiche dell'attuale autorizzazione

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza del 04/07/2018 (assunta al prot. Arpae n. 10935 in data 11/07/2018) e rinnovare con modifiche, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, fino al **28/02/2029**, alla ditta Agrosistemi S.r.l. (P.IVA/C.F 01308140332 - sede legale in Comune di Piacenza – via del Capitolo 54), l'autorizzazione alla gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di un correttivo denominato "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i., ubicato in Comune di Piacenza – loc. Cà Morta Sotto, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento consistente nelle operazioni di recupero R3 ed R5 per la produzione del gesso di defecazione da fanghi sono le seguenti:

- 020204 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020305 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020403 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020502 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020603 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020705 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- 030311 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310;
- 190899 - rifiuti non specificati altrimenti;

b) i "fanghi" oggetto del trattamento finalizzato alla produzione del gesso di defecazione da fanghi dovranno rispettare i limiti riportati nella delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.mi.;

c) nel caso i "fanghi" siano stati oggetto di pretrattamento (cella elettrolitica e Fenton like) per conseguire il rispetto dei limiti di cui alla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.mi., il prodotto finale dovrà essere sottoposto con esito positivo, oltre che alle analisi prescritte per la conformità ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i, anche ad analisi per la determinazione dei parametri risultati superiori e per i quali è stato effettuato il pretrattamento. Nel caso si riscontrino superamenti non potrà farsi luogo all'impiego poiché quanto prodotto rimane un rifiuto;

d) le analisi sui fanghi in ingresso dovranno essere eseguite con la periodicità prevista dalla normativa statale e regionale in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione (D. Lgs. 99/1992 e delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.mi.);

e) la potenzialità massima dell'impianto di trattamento rifiuti è pari **40.000** t/anno e con il limite di **250** t/g;

f) nell'ambito della potenzialità massima, comunque 5.000 t/anno di rifiuti dovranno provenire da una distanza non superiore a circa 90 km, con riferimento al luogo di prima ed originaria produzione misurata dal centro di trattamento di Cà Morta;

g) le materie prime costituite da carbonato di calcio e solfato di calcio dovranno essere depositate nelle apposite n. 2 vasche prefabbricate, anche esse presenti sotto tettoia, aventi una capacità di oltre 100 mc ciascuna;

h) il prodotto finito (gesso di defecazione da fanghi), in attesa di verifica analitica della sua idoneità, dovrà essere stoccato nelle n. 2 vasche scoperte aventi capacità di circa 1.850 mc ciascuna. Il prodotto finito non potrà essere detenuto nell'impianto per un periodo superiore a 3 mesi riferito a ciascun lotto di produzione che non potrà superare i 1.000 mc;

i) le caratteristiche del "gesso di defecazione da fanghi" dovranno essere conformi alle specifiche di cui al D. Lgs. 75/2010 come modificato dal D.M. 28/06/2016. Le analisi di controllo dovranno essere eseguite almeno su ogni singolo lotto e copia dei referti dovrà essere conservata unitamente al "Registro di produzione";

l) tutti i lotti di produzione del "gesso di defecazione da fanghi" dovranno essere distinti con numero progressivo;

m) per ogni lotto di produzione dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi chimica, al fine di verificare il rispetto dei parametri di legge;

n) in ogni singolo "Rapporto di Prova" dovrà essere riportata l'indicazione del numero di lotto di produzione cui il campione analizzato si riferisce;

o) dovrà essere adottata idonea cartellonistica contenente per ciascun lotto, sia esso in fase di produzione, in fase di attesa di analisi ed anche a produzione terminata (quando lo stesso sia pronto per l'utilizzo), l'individuazione numerica del lotto stesso e lo stato del medesimo. Il cartello dovrà essere predisposto perciò sin dal momento della costituzione del lotto ed essere compilato in ogni sua parte;

p) il lotto, una volta che sarà verificata attraverso analisi chimica la sua idoneità, potrà essere spostato in altra zona del centro di trattamento ma il cumulo corrispondente dovrà rimanere distinto ed identificato mediante trasferimento della cartellonistica dedicata;

q) nel caso le operazioni di pretrattamento, finalizzate a conseguire l'idoneità del fango, e di successivo trattamento per la produzione del gesso di defecazione da fanghi non abbiano conseguito il rispetto dei rispettivi limiti previsti, i lotti interessati potranno essere nuovamente fatti oggetto di pretrattamento/trattamento solo nel caso in cui i valori dei parametri non conformi risultino non superiori al 30% del limite previsto;

r) dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte il registro di produzione. In particolare nel registro dovranno essere riportate, per ogni singolo lotto, almeno le seguenti informazioni: il numero progressivo, la data di produzione, il rifiuto (fango) di partenza (citando il FIR di provenienza), l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente e la destinazione del fertilizzante ottenuto;

s) il registro di produzione dovrà essere preventivamente vidimato da Arpae; nel caso la Ditta decida di utilizzare un registro di tipo informatizzato, esso dovrà essere stampato con cadenza settimanale su carta vidimata sempre da Arpae;

t) i reflui provenienti dai rifiuti (percolati) e dal dilavamento del gesso di defecazione da fanghi dovranno essere convogliati al sistema di raccolta e stoccaggio, avente capacità di 120 mc circa;

u) dovrà essere eseguita una frequente pulizia periodica delle tubazioni drenanti superficiali al fine di evitare intasamenti e garantire l'efficienza del sistema di raccolta;

v) dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico e la formazione di emissioni anche di tipo odorigene;

z) dovranno essere effettuate, almeno nel periodo primaverile ed autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione onde prevenire rischi per la salute pubblica;

za) gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività del centro dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ed avviati a centri autorizzati al loro smaltimento/recupero;

zb) dovrà essere mantenuta la vegetazione e le piante presenti sul perimetro del centro con funzione di schermatura;

zc) la Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente ad Arpae, al Comune ed all'Azienda USL qualunque anomalia gestionale suscettibile di provocare inconvenienti ambientali e/o sanitari;

zd) la Ditta dovrà dare attuazione al piano di monitoraggio secondo le modalità e le frequenze indicate nella tabella di seguito riportata. I dati rilevati dovranno essere conservati presso l'impianto e resi prontamente disponibili agli organi di controllo;

Matrice	Parametro	Misura/azione	Frequenza
Acque sotterranee	controllo piezometri	livello piezometrico	semestrale (1° anno)
		analisi chimiche (da concordare con Arpa)	annuale (dal 2° anno)
Atmosfera	emissione E3	portata e concentrazione inquinanti: materiale particellare e NH ₄ (laboratorio esterno)	annuale
	emissioni E1/E2	stato di usura filtri mediante controllo manometro differenziale - Δp (mm H ₂ O)	mensile
Acque reflue	funzionalità impianto pretrattamento acque	rimozione materiale flottante e sedimentato nel degrassatore espurgo fanghi fossa Imhoff pulizia rete di collettamento	annuale
	funzionalità vassoi assorbenti	manutenzione vegetazione	annuale (tardo inverno)
Rumore	livello di rumore ambientale residuo e differenziale diurno presso cascina Mezzano Cavalli	Valutazione di impatto acustico effettuata da tecnico competente in acustica ambientale	quinquennale
	livello di rumore ambientale residuo diurno presso il perimetro dell'impianto		
Rifiuti in ingresso	caratterizzazione analitica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della Delibera di G.R. E.R. n. 2773/2004		ad ogni cambio di fornitore e comunque almeno una volta l'anno
Suolo	rete di raccolta e stoccaggio percolati e acque di dilavamento	verifica di tenuta	triennale
"Gesso di defecazione"	caratterizzazione analitica ai sensi del D. Lgs. 75/2010 e, eventualmente, della Delibera di G.R. E.R. n. 2773/2004		Almeno ad ogni singolo lotto di produzione da 1.000 mc.

Emissioni in atmosfera

- sono autorizzate le emissioni in atmosfera con le modalità e secondo quanto previsto nel seguente quadro riassuntivo:

EMISSIONE E1 SILOS CaCO

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima annua	46	gg/anno
Durata massima giornaliera	2	h/g
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E2 SILOS GESSO EMIIRIDATO

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima annua	46	gg/anno
Durata massima giornaliera	2	h/g
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E3 REATTORE

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima annua	230	gg/anno
Durata massima	8	h/g
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³
NH ₄	2	mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	tracce	mg/Nm ³

- per le emissioni E1 ed E2 non sono previsti controlli (trattandosi di sfiati non campionabili), mentre per il camino E3, dovrà essere disposto in sede di messa a regime un autocontrollo mirante alla ricerca dell'inquinante H₂SO₄;

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, in particolare di quelle odorogene durante le operazioni di carico-scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e del gesso di defecazione di fanghi;

Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico

- le opere dovranno essere eseguite conformemente agli elaborati grafici presentati e il numero degli abitanti equivalenti serviti non dovrà risultare, in alcun caso, superiore alla potenzialità dell'impianto proposto di n. 2 AE (arrotondati);
- dovranno essere realizzati, a monte ed a valle del vassoio assorbente, pozzetti di ispezione che risultino in ogni momento accessibili per i controlli da parte delle autorità competenti;
- dovrà essere effettuata una periodica e regolare manutenzione di tutte le parti dell'impianto di scarico che preveda la pulizia del degrassatore, la rimozione dei fanghi dalla vasca Imhoff (ed il loro conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento) e la pulizia della condotta di adduzione ai vassoi assorbenti; la documentazione attestante tali operazioni deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- dovranno essere effettuati controlli periodici che attestino il corretto funzionamento di tutte le sezioni dell'impianto, con particolare riferimento alla manutenzione della vegetazione al fine di garantire la capacità depurativa delle essenze impiegate;

2) **stabilire** che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 - il titolare del presente atto dovrà prestare, **entro il termine di validità della precedente autorizzazione (28/02/2019)**, anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

3) **quantificare** la nuova garanzia finanziaria di cui sopra, a termini di cui all'art. 5 - punto 5.2.4 - della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, e della Legge n. 1 del 24/01/2011 in **€ 480.000,00** (capacità max di trattamento 40.000 t./anno x 12 €/t.) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;

- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;

- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

4) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **28/02/2031**);

5) **stabilire** altresì che qualora la durata della garanzia fideiussoria prestata non coincidesse con la data indicata al precedente punto 4), la Ditta sarà tenuta a presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza della garanzia – pena decadenza del presente provvedimento in caso di inadempimento - una nuova garanzia fideiussoria, oppure un'idonea appendice, per il prolungamento della scadenza in conformità alle normative vigenti;

6) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

7) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

8) **dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

9) **trasmettere** copia del presente atto al Comune di Piacenza ed al Servizio Territoriale dell'Arpae al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;

10) **dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.